CAPO XV – ORGANO DI GARANZIA

Art. 156 - Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia è composto da:
   - Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede
   - due docenti, uno dei quali designato dal Consiglio d'Istituto e l'altro dal Collegio dei Docenti; quest'ultimo organo collegiale designa anche almeno un membro supplente;
   - due genitori, designati dal Consiglio d'Istituto, quest'ultimo organo collegiale designa anche almeno un membro supplente;
   - Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
2. L'Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
3. L'Organo di garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione.